

EMENDAMENTI 001-094

presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**João Albuquerque****A9-0148/2024**

Prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche

Proposta di regolamento (COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e **potenzialmente** nocive per la salute umana. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo **può avere** effetti sulle proprietà dei suoli e **innescarvi** alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di

Emendamento

(1) Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e nocive per la salute umana, **in particolare a causa della presenza di additivi chimici nocivi e di altre sostanze potenzialmente pericolose aggiunte durante la produzione e la conversione, come ftalati, bisfenolo A o ritardanti di fiamma^{1 bis}**. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo **ha** effetti sulle proprietà dei suoli e **vi innescano** alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono

plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.

quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.

1 bis "Plastic giants polluting through the back door: The case for a regulatory supply-chain approach to pellet pollution" (Inquinamento occulto da parte dei giganti della plastica: necessità di un approccio normativo alla catena di approvvigionamento per arrestare l'inquinamento da pellet), novembre 2020.

Motivazione

L'inclusione di additivi e sostanze potenzialmente pericolose è in linea con la definizione di pellet di plastica elaborata nella raccomandazione OSPAR 2021/06 sulla riduzione della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, OSPAR 21/13/1, allegato 30.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente *ed eventualmente* sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(4) Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente *e* sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel 2021 le parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) hanno adottato la raccomandazione non vincolante 2021/06⁸ per ridurre la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale.

Emendamento

(7) Nel 2021 le parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) hanno adottato la raccomandazione non vincolante 2021/06⁸ per ridurre la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale ***(IMO), alla luce del sostanziale rischio di inquinamento catastrofico associato al trasporto marittimo di pellet di plastica. In tale contesto, l'Unione dovrebbe seguire da vicino gli sviluppi in seno all'IMO e svolgere un ruolo di primo piano nel garantire un elevato grado di tutela ambientale in materia.***

⁸ OSPAR Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment.

⁸ OSPAR Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nell'Unione sono stati registrati diversi incidenti che hanno provocato dispersioni e fuoriuscite di pellet di plastica con impatti transfrontalieri, evidenziando l'urgente necessità di misure ambiziose e olistiche per ridurre considerevolmente il rischio di inquinamento da pellet di plastica, rafforzando nel contempo le capacità di risposta in caso di fuoriuscite di pellet di plastica nei territori e nelle acque dell'UE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Circa il 90 % delle merci a livello mondiale è trasportato via mare, compresi i pellet di plastica. Tuttavia, pratiche di manipolazione inadeguate o la mancata supervisione di talune operazioni di routine, come la pulizia degli scafi o dei container, possono comportare la dispersione e la fuoriuscita di tali pellet nell'oceano. Inoltre, sono state segnalate numerose catastrofi marittime legate al pellet, il che rende il trasporto marittimo un'attività ad alto rischio di inquinamento da pellet di plastica. L'incidenza di tali dispersioni è catastrofica per gli ecosistemi marini e costieri e per le specie che li costituiscono e l'estrema mobilità dei pellet di plastica ostacola l'efficacia delle operazioni di contenimento e bonifica. La manipolazione di tali pellet è regolamentata a livello internazionale dalla convenzione sulla sicurezza dei container del 1972, integrata dalla circolare del 2023 del sottocomitato per il trasporto di carichi e contenitori sull'obbligo di comunicare i container dispersi, ma non

fornisce le garanzie necessarie per prevenire l'inquinamento da pellet di plastica. L'inserimento del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del presente regolamento, unitamente alle disposizioni relative alla manipolazione di pellet di plastica specifiche per tale modalità di trasporto, è pertanto essenziale per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Motivazione

Tali elementi sono sviluppati in diverse relazioni internazionali, tra cui la relazione "Stemming the tide: putting an end to plastic pellet pollution" (Contrastare la tendenza: porre fine all'inquinamento da pellet di plastica) pubblicata dall'ONG Fauna and Flora International nel 2022 e il documento di riferimento dell'OSPAR sui pellet di plastica in fase di pre-produzione (2018).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nonostante la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta manipolazione dei pellet di plastica, al fine di ***evitare che diventino rifiuti.***

¹⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento

(9) Nonostante la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta manipolazione dei pellet di plastica, al fine di ***evitarne il rilascio nell'ambiente.***

¹⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Il presente regolamento prevede misure atte a prevenire, contenere e bonificare l'inquinamento da pellet di plastica che si verifichi a seguito della sua entrata in vigore, ma non prevede misure per far fronte all'inquinamento esistente. La bonifica del suolo, dei fiumi e dei corsi d'acqua e il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, litoranei e costieri degradati sono essenziali per conseguire l'obiettivo di riduzione del 30 % entro il 2030, conformemente agli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e agli obiettivi del Green Deal. La Commissione dovrebbe elaborare una serie di misure per censire e bonificare tali aree già inquinate e attuarle nell'ambito di una strategia europea per il disinquinamento da microplastiche, attraverso misure di sostegno e di accompagnamento per gli Stati membri. Più in generale, l'Unione dovrebbe concorrere alla promozione di siffatte soluzioni lungo l'intera catena del valore e dovrebbe includere tale aspetto nei negoziati in corso per l'elaborazione di un trattato internazionale sull'inquinamento da plastica, nonché nell'imminente 81^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC dell'IMO).*

^{1a}Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, ...).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione esamina le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia pellet di plastica come rilasci evitabili. Per tali rilasci viene introdotto l'obbligo di informazione di una quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. ***Pur mancando*** una metodologia per stimare la dispersione, questo obbligo aumenterà la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche.

Emendamento

(12) Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione esamina le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia pellet di plastica come rilasci evitabili. Per tali rilasci viene introdotto l'obbligo di informazione di una quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. ***Tuttavia, tale obbligo di informazione è privo di una metodologia per stimare la dispersione e fornisce soltanto stime annuali. Se, da un lato, questo obbligo aumenterà la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche, dall'altro non è sufficiente per avere un quadro della natura specifica della dispersione e delle relative cause.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento ***primario*** durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) ***e utilizzando imballaggi a prova di perforazione***; mentre un secondo

Emendamento

(15) Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) ***ed etichettano tutti i container per lo stoccaggio e il trasporto contenenti***

passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

pellet di plastica come pure utilizzando idonei imballaggi; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di ***prevenire*** la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, ***i vettori dell'UE e dei paesi terzi***, gli obblighi per le ***micro, piccole e medie*** imprese dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

Emendamento

(16) Sebbene l'obiettivo sia quello di ***azzerare*** la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, gli obblighi per le ***micro imprese e le imprese che manipolano quantità inferiori a 1 000 tonnellate di pellet di plastica all'anno*** dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di prevenire la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

Emendamento

(18) Al fine di prevenire ***e azzerare*** la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli operatori economici dovrebbero **scegliere** l'attrezzatura specifica da installare o **la procedura** da eseguire. Tuttavia le autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di valutazione dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni.

Emendamento

(20) Gli operatori economici dovrebbero **predisporre** l'attrezzatura specifica da installare o **le procedure** da eseguire. Tuttavia le autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di valutazione dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni. **Dovrebbe essere possibile esentare gli operatori economici dall'installazione di determinati tipi di attrezzature o dall'adozione di determinate misure se giustificano debitamente tali esenzioni alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni. Le micro imprese dovrebbero prendere in considerazione almeno l'attrezzatura specifica da installare o le procedure da eseguire, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che conoscano le attrezzature

Emendamento

(23) Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire **e azzerare** la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che

e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.

conoscano le attrezzature e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le imprese di medie e grandi dimensioni che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione che affronti specifiche **esigenze e modalità di formazione**. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.

Emendamento

(24) Le imprese di **piccole**, medie e grandi dimensioni che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione **obbligatoria** che affronti **questioni** specifiche **in materia di prevenzione, pratiche, tutela dei lavoratori, tecnologie di bonifica, uso e manutenzione delle attrezzature, esecuzione delle procedure nonché monitoraggio e comunicazione delle dispersioni di pellet**. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio¹⁵ sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei. ***Le piccole imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate dovrebbero ottenere la certificazione una sola volta. La certificazione dovrebbe avere una validità quinquennale, trascorsa la quale esse dovrebbero notificare un aggiornamento del loro piano di valutazione dei rischi e un'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni.***

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le ***micro e piccole*** imprese ***e le*** medie e grandi ***imprese*** che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

Emendamento

(25) Le imprese ***di piccole***, medie e grandi ***dimensioni*** che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate, ***nonché le micro imprese***, dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Le micro, piccole e medie imprese (PMI) della catena di approvvigionamento dei pellet dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, **ma potrebbero incontrare** costi e **difficoltà** in proporzione maggiori **nell'adempimento di alcuni obblighi**. La Commissione **dovrebbe** sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. **Dovrebbe** inoltre elaborare materiale di formazione per **aiutarli** ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e finanziario e formazione specializzata per le **PMI**. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Emendamento

(32) **Poiché** le micro, piccole e medie imprese (PMI) **rappresentano una quota importante** della catena di approvvigionamento dei pellet, **esse** dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, **tenendo presenti al contempo le possibili e diverse sfide legate alla conformità e agli eventuali** costi in proporzione maggiori. La Commissione **e le autorità competenti dovrebbero** sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. **Dovrebbero** inoltre elaborare materiale di formazione, **in consultazione con tutti i pertinenti portatori di interessi**, per **aiutare gli operatori economici e i vettori** ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. **Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto della raccomandazione non vincolante adottata dalle parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR)**. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e formazione specializzata **a tutto il personale che tratta i pellet di plastica, nonché sostegno finanziario e accesso ai finanziamenti** per le **micro e piccole imprese, così come per gli impianti che trattano pellet di plastica in minori quantità**. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Al fine di agevolare la creazione di basi comuni per il calcolo della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento

(33) Al fine di agevolare la creazione di basi comuni per il calcolo della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. ***In attesa dell'adozione della metodologia standardizzata, è auspicabile che gli operatori economici indichino la metodologia utilizzata nel comunicare le dispersioni di pellet di plastica.***

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Motivazione

Sebbene sia ovviamente preferibile disporre di una metodologia di comunicazione standardizzata per le dispersioni di pellet, l'assenza di tale metodo non dovrebbe indurre gli operatori economici a non procedere alla comunicazione in attesa dell'adozione della metodologia standardizzata. È pertanto opportuno chiarire che, in attesa dell'adozione della metodologia standardizzata, gli operatori economici dovrebbero indicare la metodologia utilizzata nel comunicare le dispersioni di pellet di plastica.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Per dissuadere efficacemente gli operatori economici dal disattendere le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, occorre stabilire criteri comuni per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

Emendamento

(38) Per dissuadere efficacemente gli operatori economici dal disattendere le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, occorre stabilire criteri comuni per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere. ***È opportuno che gli Stati membri si adoperino per garantire che le entrate generate dalle sanzioni, o il loro equivalente valore finanziario, siano utilizzate per sostenere progetti di bonifica delle zone inquinate dalla plastica ed evitare l'inquinamento da pellet di plastica.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi del beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di

Emendamento

(39) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi del beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di

violazione commessa da una persona giuridica, almeno il 4 % del fatturato economico annuo *nello Stato membro interessato*.

violazione commessa da una persona giuridica, almeno il 3 % del fatturato economico annuo *nell'Unione*.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, al fine di prevenirne la dispersione.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, al fine di prevenirne la dispersione *nell'intento di azzerare la dispersione di pellet di plastica*.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, *di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto*, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

Emendamento

(a) "pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, *a prescindere dalla forma, comprese polveri, cilindri, perle e scaglie, cui possano essere stati aggiunti additivi*, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica *e di riciclaggio della plastica*;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) "polvere di pellet di plastica": il residuo industriale della manipolazione, della macinazione e della lavorazione di pellet di plastica non utilizzata come materia

prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica di pellet di plastica dal contenimento **primario**;

Emendamento

(b) "fuoriuscita": un'emissione unica o **prolungata** di pellet di plastica dal contenimento;

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o **da veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano** pellet di plastica;

Emendamento

(c) "dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica **in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, anche** dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o **dal trasporto di** pellet di plastica;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "impianto": qualsiasi locale, struttura, **ambiente** o luogo in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;

Emendamento

(d) "impianto": qualsiasi locale, struttura, **sito** o luogo in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica ***mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;***

Emendamento

(f) "vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) "vettore di un paese terzo": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della sua attività economica nell'Unione ***mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;***

Emendamento

(g) "vettore di un paese terzo": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della sua attività economica nell'Unione;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per bonificarle.

Emendamento

1. Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di ***fuoriuscite e*** dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per ***contenerle e*** bonificarle.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli operatori economici e i vettori dell'UE notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti qualsiasi modifica significativa dei loro impianti e delle loro attività collegate alla manipolazione di pellet di plastica, compresa la chiusura di un impianto esistente.

Emendamento

3. Gli operatori economici e i vettori dell'UE notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti qualsiasi modifica significativa dei loro impianti e delle loro attività collegate alla manipolazione **e al trasporto** di pellet di plastica, compresa la chiusura di un impianto esistente, **a seconda dei casi**.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, gli operatori economici, ai fini del presente regolamento, etichettano tutti i contenitori per lo stoccaggio e il trasporto contenenti pellet di plastica conformemente all'allegato IV ter del presente regolamento.

^{1 bis} **Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).**

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro **pubblico**

4. Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro contenente le

contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 3 e 4.

informazioni ricevute in conformità dei paragrafi 2 e 3. ***Il registro è a disposizione del pubblico ed è di facile accesso.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori economici che sono medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro ***o piccole*** imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni ***cinque*** anni dall'ultima notifica.

Emendamento

2. Gli operatori economici che sono ***piccole***, medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni ***tre*** anni dall'ultima notifica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli operatori economici che sono piccole imprese che gestiscono impianti in cui nell'anno civile precedente sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che non siano in possesso di un certificato valido rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate **o**, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

Emendamento

(a) modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate **e**, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi **e** le autodichiarazioni di conformità **notificati** a norma **dei paragrafi 1 e 2**. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

Emendamento

4. Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi, le autodichiarazioni di conformità **e le notifiche di dispersione** a norma **dell'allegato IV bis**. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori economici e i vettori dell'UE hanno gli obblighi seguenti:

Emendamento

Gli operatori economici e i vettori dell'UE **e dei paesi terzi** hanno gli obblighi seguenti:

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ciascun addetto e che conosca e

Emendamento

(a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ciascun addetto e che conosca e

sia capace di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento;

sia capace di utilizzare le attrezzature pertinenti, **tra cui idonei dispositivi di protezione individuale**, e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e **del volume totale** di pellet di plastica manipolato.

Emendamento

(c) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e **dei quantitativi totali** di pellet di plastica manipolato.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici **e i** vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano misure correttive, **non appena possibile**.

Emendamento

8. Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano **senza indugio** misure correttive.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono micro **o piccole** imprese **e** che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di

Emendamento

9. Ogni anno gli operatori economici che non sono micro imprese **o** che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di

conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **può riguardare**, tra l'altro, i temi seguenti:

conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna **riguarda**, tra l'altro, i temi seguenti:

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le attrezzature e/o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e **la** loro efficacia;

Emendamento

(b) le attrezzature e/o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e **una valutazione della** loro efficacia;

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i colloqui con il personale, le ispezioni delle attrezzature e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

Emendamento

(c) i colloqui **e i programmi di formazione** con il personale, le ispezioni delle attrezzature, **tra cui idonei dispositivi di protezione individuale**, e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici di cui al primo comma tengono registri delle valutazioni e delle eventuali azioni intraprese successivamente e, su richiesta, mettono tali registrazioni a disposizione delle autorità competenti.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **quattro** anni, gli operatori economici che sono imprese medie dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Emendamento

2. Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni **tre** anni, gli operatori economici che sono imprese medie dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il ... [60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore. Il certificato ha validità quinquennale.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione

Emendamento

3. I certificatori devono effettuare controlli a campione ***e ispezione di siti, mezzi di trasporto e zone immediatamente***

dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

circostanti per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'accreditamento dei certificatori di cui all'articolo 3, lettera k), punto i), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:

Emendamento

L'accreditamento dei certificatori di cui all'articolo 2, lettera k), punto i), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e fornite dai certificatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.

Emendamento

1. Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e fornite dai certificatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali **non preannunciate** e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la

Emendamento

2. Al più tardi entro ... [OP inserire la

data = il primo giorno del mese successivo ai **quattro** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:

data = il primo giorno del mese successivo ai **tre** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di operatori economici per dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica, i loro impianti e il numero di vettori dell'UE e i rispettivi mezzi di trasporto destinati al trasporto di pellet di plastica;

Emendamento

(a) il numero di operatori economici per dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica, i loro impianti e **le quantità di pellet di plastica da essi manipolate, nonché** il numero di vettori dell'UE e i rispettivi mezzi di trasporto destinati al trasporto di pellet di plastica **e le quantità da essi manipolate;**

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ogni tre anni, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora una relazione di sintesi sulla conformità e sulla comunicazione, presentando le informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento contenute nelle relazioni degli Stati membri.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida *significativamente* sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

Emendamento

1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente e comunicano la stima delle dispersioni;

Emendamento

(a) informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente, *nonché l'autorità competente di qualsiasi territorio che potrebbe essere interessato*, e comunicano la stima delle dispersioni *in conformità del modulo di cui all'allegato IV bis*;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) adottano misure per contenere e bonificare tali dispersioni in modo ecologicamente sensibile;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) adottano misure per **limitare** le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Emendamento

(b) adottano **tutte le possibili** misure per **ridurre al minimo** le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per **limitare** le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Emendamento

2. L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate **e organizzino formazioni specifiche** per **ridurre al minimo** le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di inconveniente o incidente che incida **in modo significativo** sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

Emendamento

3. In caso di inconveniente o incidente che incida sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente, l'autorità competente **può sospendere** il funzionamento dell'impianto fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).

Emendamento

2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente, l'autorità competente **sospende** il funzionamento dell'impianto fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c)

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento **e informano la Commissione di conseguenza.**

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione elabora materiale di sensibilizzazione e formazione sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e in collaborazione con le autorità competenti.

Emendamento

1. **Entro [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],** la Commissione elabora **e finanzia** materiale di sensibilizzazione e formazione, **che può assumere la forma di guide e corsi,** sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese, **le parti sociali, i rappresentanti della società civile e le organizzazioni non governative** e in collaborazione con le autorità competenti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli operatori economici e i vettori, **in particolare le micro, piccole e medie imprese**, abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza in materia di conformità al presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli operatori economici e i vettori abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza in materia di conformità al presente regolamento.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma per le micro, piccole e medie imprese può assumere la forma di:

(a) formazione specializzata nella gestione e nel personale, compresa l'organizzazione di programmi di formazione;

(b) assistenza tecnica e organizzativa.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma può assumere la forma di:

Emendamento

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma **per le microimprese e le piccole imprese nonché per gli impianti che manipolano pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di cui all'articolo 4,**

paragrafo 2, può *anche* assumere la forma di:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) accesso a finanziamenti;

Emendamento

(b) accesso a finanziamenti, ***anche allo scopo di acquisire le attrezzature necessarie per conseguire la conformità;***

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***formazione specializzata per i dirigenti e il personale;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***assistenza tecnica e organizzativa.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), viene elaborata una

Emendamento

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c), ***e all'allegato IV bis,***

metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

2. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, **dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2.**

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il **4 %** del fatturato annuo dell'operatore economico

Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il **3 %** del fatturato annuo dell'operatore economico

nello Stato membro interessato
nell'esercizio finanziario precedente la
decisione relativa all'ammenda.

nell'Unione nell'esercizio finanziario
precedente la decisione relativa
all'ammenda.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1, o il loro equivalente valore finanziario, siano utilizzate per sostenere progetti di bonifica delle zone inquinate dalla plastica prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] ed evitare l'inquinamento da pellet di plastica.

I progetti finanziati dalle entrate generate dalle sanzioni di cui al primo comma possono contribuire a promuovere attività scientifiche intese a studiare l'impatto dei pellet di plastica sulla salute umana e sull'ambiente, a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'inquinamento da pellet di plastica, ad attuare programmi di sensibilizzazione e a finanziare programmi di formazione appositamente concepiti per le microimprese e le piccole imprese.

Entro [60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni anno, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al modo in cui sono state utilizzate le entrate generate dalle sanzioni nell'esercizio precedente e al modo in cui tale uso ha contribuito alla riduzione dell'inquinamento da pellet di plastica, comprese informazioni sui beneficiari e sul livello delle spese relative agli obiettivi di cui al primo e al secondo comma.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 per modificare gli allegati da I a IV, al fine di tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 per modificare gli allegati da I a IV **ter**, al fine di tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;

Emendamento

(a) dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, **8 e 9**;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Riesame

La Commissione monitora l'applicazione del presente regolamento e i pertinenti sviluppi in seno all'IMO. Entro [8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione completa sull'applicazione complessiva del presente regolamento e sulla sua efficacia e presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 ter

Tracciabilità

Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di introdurre la tracciabilità chimica dei pellet di plastica. Tale relazione valuta quanto meno:

(a) la fattibilità tecnica di introdurre una firma chimica unica e differenziabile che non sia dannosa per l'ambiente o la salute umana;

(b) la creazione di una banca dati dell'Unione di tutte le firme chimiche.

Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) il numero di tonnellate di pellet di plastica manipolate ogni anno;

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) le informazioni relative alla natura chimica di ciascun polimero contenuto nei pellet di plastica presenti in loco, comprese le informazioni sulle

*proprietà fisico-chimiche e sulle
caratteristiche di pericolosità;*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori economici **devono prendere in considerazione** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:

Emendamento

Gli operatori economici **attuano** almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container sigillati o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet;

Emendamento

(a) per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, **impermeabili, sigillati ed etichettati** in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici **difficili**; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container **resistenti agli urti, impermeabili**, sigillati **ed etichettati** o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet, **filtri per evitare la diffusione di polvere di pellet nell'aria e in loco**;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per il contenimento: dispositivi di raccolta collocati lungo il bordo esterno delle aree di carico e scarico; aspiratori industriali e strumenti manuali per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne, sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue;

Emendamento

(b) per il contenimento: ***vaschette di raccolta e*** dispositivi di raccolta collocati lungo il bordo esterno delle aree di carico e scarico; ***vasche di raccolta interrato con griglia d'acciaio al di sotto dei punti critici di fuoriuscita quali i punti di trasferimento;*** aspiratori industriali e strumenti manuali per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne ***su tutti gli scarichi con maglie di dimensioni inferiori ai pellet di plastica più piccoli movimentati in loco***, sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori idonei – dedicati ai pellet recuperati – ***coperti***, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali (p. es. scope, paletta e spazzola, secchi, nastri adesivi per riparazioni); sacchi di raccolta rinforzati.

Emendamento

(c) per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori idonei – dedicati ai pellet recuperati – ***resistenti agli urti, impermeabili, sigillati***, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali (p. es. scope, paletta e spazzola, secchi, nastri adesivi per riparazioni); sacchi di raccolta rinforzati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le esenzioni all'installazione di determinati tipi di attrezzature di cui al presente punto sono possibili per gli

operatori economici che sono in grado di giustificare tali esenzioni alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni.

Gli operatori economici che sono microimprese prendono in considerazione almeno gli elementi di cui al presente punto, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori economici ***devono prendere in considerazione*** almeno ***gli aspetti*** seguenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:

Emendamento

Gli operatori economici ***attuano*** almeno ***le misure*** seguenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in ***sacchi*** da 25 kg e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e

Emendamento

(a) per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in ***imballaggi*** da 25 kg ***resistenti agli strappi e agli urti, che possano resistere alla degradazione in ambienti acquatici***, e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e

monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni ***sul perimetro della struttura*** che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione degli imballaggi che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui negli imballaggi o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue;

Emendamento

(b) per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni ***sui confini dell'impianto*** che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione degli imballaggi che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui negli imballaggi o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; ***ispezione, pulizia e manutenzione periodiche*** del sistema di trattamento delle acque reflue;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 8 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di

Emendamento

(c) per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore ***impermeabile, sigillato ed etichettato***. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia

plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti.

prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti, **unitamente ai contenitori danneggiati;**

Emendamento 86

Proposta di regolamento Allegato I – punto 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le esenzioni all'adozione delle misure di cui al presente punto sono possibili per gli operatori economici che sono in grado di giustificare tali esenzioni alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni.

Gli operatori economici che sono microimprese prendono in considerazione almeno gli elementi di cui al presente punto, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:

Emendamento 87

Proposta di regolamento Allegato I – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che ***sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente*** devono adottare anche le misure seguenti:

(9) Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che ***non*** sono ***microimprese*** devono adottare anche le misure seguenti:

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1

Testo della Commissione

(1) Per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; **comunicazione** chiara sulle prescrizioni relative allo stivaggio; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da **un'adeguata sigillatura**; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia **periodica** dei vani di carico e dei **contenitori** per ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

Emendamento

(1) per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; **un'etichettatura** chiara, **visibile** sulle prescrizioni relative allo stivaggio **e allo stoccaggio sicuri**; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da **imballaggi impermeabili, sigillati, resistenti agli strappi e agli urti, che possano resistere alla degradazione in ambienti acquatici; vaschette di raccolta e dispositivi di raccolta**; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia **e controllo periodici del buono stato** dei vani di carico, **dei contenitori** e dei **rimorchi** per **contenere e** ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Misure supplementari da adottare e attrezzature specificamente applicabili al trasporto marittimo e alla navigazione interna:

(a) fornire un'indicazione chiara dei contenitori contenenti pellet di plastica;

(b) immagazzinare pellet di plastica in contenitori in buono stato ed evitare sporgenze che potrebbero strappare sacchi e scatole e immagazzinare i contenitori nella stiva e non sul ponte;

(c) contenere, pulire ed evitare di disperdere i pellet nell'acqua durante la pulizia dell'area di imbarco, del ponte, della stiva o del contenitore usato per la spedizione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2

Testo della Commissione

(2) Per il contenimento e la bonifica: se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori **o sacchi chiusi** per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

Emendamento

(2) Per il contenimento e la bonifica: **sostituire o**, se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel **contenitore o nel** vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori **chiusi e impermeabili, etichettati e sigillati** per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa, **utilizzare apposite vaschette di raccolta e dispositivi di raccolta prima di** aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare **immediatamente** comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3

Testo della Commissione

(3) Attrezzature a bordo: almeno un **apparecchio** di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio scope, paletta e spazzola, secchi, nastri per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi/sacchetti di raccolta rinforzati.

Emendamento

(3) Attrezzature a bordo: almeno un **dispositivo** di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio scope, paletta e spazzola, secchi, nastri per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi/sacchetti di raccolta rinforzati.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Formazione: stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica delle dispersioni di pellet di plastica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet di plastica.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO IV bis
MODULO PER IL MONITORAGGIO
DELLE DISPERSIONI

Luogo dell'incidente: [casella di testo]

Modulo di monitoraggio delle dispersioni di pellet

Data dell'incidente: [data]

Orario dell'incidente: [orario]

Luogo della dispersione:

[] Zona di produzione

[] Zona di deposito

[] Zona di fabbricazione

[] Trasporto

Descrizione della dispersione di pellet:

[casella di testo]

Quantità stimata di pellet dispersi:

[casella di testo]

[casella di testo — quantità stimata di pellet dispersi sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 13]

Causa della dispersione:

[] Malfunzionamento delle attrezzature

[] Errore umano

[] Fattori ambientali o meteorologici (specificare): [casella di testo]

[] Altro (specificare): [casella di testo]

Azioni immediate intraprese:

[casella di testo]

Misure di bonifica:

[] Dispersione

[] Aspirazione

[] Materiali assorbenti

[] Contenimento

[] Smaltimento

Valutazione dell'impatto ambientale:

[] Contaminazione del suolo

[] Contaminazione delle acque

[] Contaminazione della qualità dell'aria

[] Impatto sulla fauna selvatica

Informazioni sul testimone (se applicabile):

Nome: [casella di testo]
Numero di contatto: [casella di testo]
Indirizzo e-mail: [casella di testo]
Persona segnalante:
Nome: [casella di testo]
Posizione: [casella di testo]
Numero di contatto: [casella di testo]
Indirizzo e-mail: [casella di testo]
Allegati (ad esempio foto, relazioni):
[caricamento file]
Altre osservazioni: [casella di testo]

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato IV ter (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	
<i>Emendamento</i>	
ALLEGATO IV ter	
	<i>Etichettatura dei pellet di plastica</i>
<i>Pittogramma</i>	
<i>Avvertenza</i>	<i>Pericolo</i>
<i>Indicazione di pericolo</i>	<i>Pericoloso per l'ambiente</i>
<i>Consigli di prudenza – Prevenzione</i>	<i>Non disperdere nell'ambiente.</i>
<i>Consigli di prudenza – Reazione</i>	<i>Raccogliere il materiale fuoriuscito</i>
<i>Consigli di prudenza – Smaltimento</i>	<i>Riutilizzare come materia prima, riciclare o smaltire il prodotto</i>
	<i>... in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale</i>

	<i>(specificare).</i>
--	-----------------------